

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta del 23 dicembre 2024, n. 171

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO 2025/2027
DELLA REGIONE MARCHE (LEGGE DI STABILITÀ 2025)

Articolo 1
(Quadro finanziario di riferimento)

L'articolo definisce il quadro finanziario di riferimento per il triennio 2025/2027.

Articolo 2
(Autorizzazioni di spesa per il triennio 2025/2027)

L'articolo autorizza per il triennio di riferimento (2025/2027) le seguenti spese dettagliate per tipologia: il rifinanziamento di interventi previsti dalla legislazione regionale e indicati nella Tabella B; i cofinanziamenti regionali di programmi statali indicati nella Tabella D1; i cofinanziamenti regionali ai programmi comunitari indicati nella Tabella D2; gli ulteriori interventi di spesa elencati nella Tabella E.

La copertura è garantita dagli stanziamenti complessivi delle previsioni del bilancio di previsione 2025/2027 nel rispetto del principio generale dell'unità del bilancio (articolo 3, comma 1, del d.lgs. 118/2011) e delle destinazioni definite dallo stato di previsione delle spese e degli equilibri di bilancio dimostrati dai prospetti allegati a questa legge.

Articolo 3
(Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio)

L'articolo dispone in merito al fondo speciale iscritto per il triennio 2025/2027 nella Missione 20, Programma 3 dello stato di previsione della spesa ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs.118/2011 a carico del seguente capitolo:

Missione Programma Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamento 2025	Stanziamento 2026	Stanziamento 2027	Nota
Missione 20 Programma 03 Titolo 1	2200310097	FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI CORRENTI DERIVANTI DA NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI	0,00	100.000,00	100.000,00	Stanziamento azzerato con questa legge per l'annualità 2025, confermato per l'annualità 2026 e quantificato per l'annualità 2027

Articolo 4
(Compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona verso i principali aeroporti nazionali per il triennio 2025/2027)

La disposizione autorizza il cofinanziamento della Regione Marche, per il triennio 2025/2027, fino all'importo complessivo massimo di euro 18.131.000,00, a titolo di compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona verso i principali aeroporti nazionali; detto cofinanziamento si rende necessario per il mantenimento dei voli aerei di

continuità territoriale che garantiscono i collegamenti sopra citati, visti gli Oneri di Servizio Pubblico - OSP - imposti sulle rotte Ancona-Milano-Linate e viceversa, Ancona-Roma-Fiumicino e viceversa e Ancona-Napoli e viceversa, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a decorrere da ottobre 2023.

L'ENAC ha espletato le necessarie procedure di gara, ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n.1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, ed ha individuato il vettore a cui riconoscere dette compensazioni. Il vettore inizialmente selezionato per l'esecuzione del servizio ne ha interrotto l'operatività a marzo 2024; di conseguenza dal 1° aprile 2024 il servizio viene garantito da un diverso vettore individuato dall'ENAC ai sensi dell'articolo 16, comma 12, del citato regolamento 1008/2008; ai sensi dello stesso articolo ENAC ha inoltre ripubblicato la gara, in scadenza nel mese di gennaio 2025, per la prosecuzione della continuità territoriale. Qualora detta gara andasse deserta si riproporrà un nuovo bando sulla base di un nuovo progetto, per garantire la prosecuzione della continuità territoriale aerea.

Le risorse stanziare e rimodulate con la presente legge, sono state quantificate sulla base dei contratti stipulati da ENAC e nell'ipotesi di mantenimento del cofinanziamento statale.

La copertura degli oneri derivanti dalla disposizione è garantita dalle risorse iscritte a carico del capitolo sotto riportato:

Missione Programma Titolo	Capitolo	Denominazione	stanziamento anno 2025	stanziamento anno 2026	stanziamento anno 2027	Nota
Missione 10 Programma 04 Titolo 1	2100410014	Contributi straordinari all'ENAC per concorrere a compensare oneri servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'Aeroporto di Ancona volti ad assicurare la continuità territoriale - CNI/22	5.477.000,00	6.354.000,00	6.300.000,00	Stanziamento rideterminato con questa legge per l'annualità 2025, confermato rispetto al bilancio vigente per l'annualità 2026 e quantificato per l'annualità 2027

Morfologia giuridica degli oneri (art. 21, co. 5, della legge n. 196/2009) “oneri inderogabili”, “fattori legislativi” o “spese di adeguamento al fabbisogno”	Fattori legislativi
--	---------------------

Distribuzione degli oneri nel tempo oneri occasionali, continuativi (obbligatori o non obbligatori) oppure pluriennali	Oneri pluriennali
--	-------------------

Articolo 5

(Disposizioni in materia di canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica)

La norma reca disposizioni in materia di canoni di utenza di acqua pubblica. La legge regionale 5/2006 disciplina le derivazioni di acque pubbliche e l'articolo 46 della stessa legge stabilisce che la legge regionale di stabilità determina la misura dei canoni delle utenze di acqua pubblica. In applicazione a quanto sopra, con la legge regionale 25/2023, all'articolo 10, comma 2, i canoni annui sono stati rideterminati secondo quanto riportato nella Tabella F allegata alla legge regionale.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, su indicazione del Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica (MASE), ha interloquuto con la Regione Marche ricordando la necessità di adeguare i Canoni al DM 31/12/2022 “Criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica”.

Con la legge regionale 31 luglio 2024, n. 16, entrata in vigore il 2 agosto 2024, è stato introdotto l'articolo 5 mediante il quale vengono apportate modifiche all'articolo 10 della l.r. 25/2023 e impartite ulteriori disposizioni in materia di canoni di concessione relativi alle utenze di acqua pubblica.

In particolare con il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 16/2024 viene apportata la modifica all'articolo 10, comma 2, della l.r. 25/2023 che nella sua forma attuale stabilisce quanto segue: “2. Per l'anno 2024, i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica di cui all'articolo 46, comma 1, della l.r. 5/2006, sono rideterminati come da tabella allegata (Tabella F).”.

Con il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 16/2024 viene altresì stabilito che “Entro centottanta giorni

dalla data di entrata in vigore di questa legge (n.d.r. 28/01/2025), la Giunta regionale, nel rispetto della disciplina statale vigente, definisce l'applicazione dei criteri generali per la determinazione dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2022 (Criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica).”.

La Direzione ambiente e risorse idriche (ARI) competente per materia ha iniziato a rielaborare i canoni secondo le indicazioni del d.m. 31 dicembre 2022 e attualmente si dispone di una prima proposta metodologica. Tuttavia occorre ancora perfezionare la proposta stessa, attivare una fase di confronto con i portatori di interesse e anche con il Dicastero competente. Una volta emanata la delibera di Giunta di cui alla l.r. 16/2024, articolo 5, comma 2, questa dovrà essere recepita nel rispetto delle disposizioni vigenti. Concretamente, in ragione delle fasi sopra descritte, occorre introdurre questa norma transitoria che, nelle more della definizione dei criteri generali per la determinazione dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, individua i canoni da applicare per l'anno 2025 sulla base di quanto già stabilito dall'articolo 10, comma 2, della l.r. 25/2023. Di seguito i capitoli di riferimento.

Titolo Tipologia	Capitolo	denominazione	2025	2026	2027	Note
Titolo 3 Tipologia 0100	1301030005	PROVENTI DERIVANTI DALLA UTILIZZAZIONE DEL DEMANIO IDRICO - CANONI GRANDI DERIVAZIONI ED INDENNIZZI OCCUPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 5 BS DELLA L.212/03	509.244,80	509.244,80	509.244,80	Stanziamanti rideterminati con questa legge per le annualità 2025 e 2026 e quantificati per l'annualità 2027
Titolo 3 Tipologia 0100	1301030011	Proventi derivanti dalla utilizzazione del demanio idrico. Canoni piccole derivazioni. Art. 46 LR 5/2006 - CNI/16	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Stanziamanti rideterminati con questa legge per le annualità 2025 e 2026 e quantificati per le annualità 2027

Articolo 6

(Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida per l'anno 2025)

L'articolo in esame estende l'esenzione del bollo auto per i nuovi autoveicoli, con potenza massima non superiore a 66 kilowatt, con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, già prevista per i nuovi autoveicoli immatricolati per la prima volta nella regione Marche nel corso degli anni 2023 e 2024, anche per quelli immatricolati per la prima volta nel territorio regionale nel 2025, per il primo periodo fisso ed il quinquennio successivo.

Per tale esenzione si stima una perdita di gettito a livello di tassa automobilistica regionale di euro 500.000,00 per ogni annualità agevolata, calcolata sulla base dell'elaborazione dei dati sui veicoli ibridi, presenti nell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, tenendo conto del trend delle immatricolazioni per le auto ibride, con potenza massima non superiore a 66 kilowatt, nell'ultimo triennio.

La riduzione di gettito computata nello stato di previsione delle entrate 2025/2027, è contestualmente compensata nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio 2025/2027. Di seguito i capitoli di riferimento:

Titolo Tipologia	Capitolo	denominazione	Stima della riduzione di gettito 2025	Stima della riduzione di gettito 2026	Gettito stimato 2027	Note
Titolo 1 Tipologia 0101	1101010014	TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (ART.5 L.N. 281/70 - L.N. 53/53 - ART. 4 COMMA 1 LETTERA C L.N. 421/92 - ARTT. 23, 24 D.LGS. N. 504/92 - ART. 17 L.N. 449/97 - ART. 1 L.R. N. 35/2001 - ART.1 COMMA 321 L.N. 296/2006 - ART. 9 LR 45/2012)	- 500.000,00	-500.000,00	153.000.000,00	Riduzione degli stanziamenti già iscritti nel bilancio per le annualità 2025 e 2027 (comprensivi della diminuzione). Stanziamento 2027 quantificato con effetto dell'esenzione

Articolo 7
(Modifica alla l.r. 36/2005)

L'articolo, modificando il comma 7 dell'articolo 25 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), limita a due il numero dei presidi dell'ERAP che possono essere attribuiti alla responsabilità di ciascun dirigente.

Articolo 8
(Modifiche alla l.r. 19/2022 e alla l.r. 25/2023)

Il comma 1 dell'articolo modifica il comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale), specificando l'ambito di attività del Dipartimento di prevenzione, mentre i commi 2 e 3 integrano l'elenco del comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 19/2022, aggiungendo ulteriori interventi finalizzati alla prevenzione collettiva e sanità pubblica.

Il comma 4 proroga di un ulteriore anno l'assetto attuale degli ATS, essendo ad oggi ancora in corso il processo di individuazione dei distretti sanitari - che sono di riferimento anche per l'assetto degli ATS - attraverso gli atti aziendali delle AST, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera e), della l.r. 19/2022. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 32/2014 la Giunta, infatti, sentito il Consiglio delle autonomie locali (CAL), individua gli ATS di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 328/2000 in modo da favorirne la coincidenza con gli ambiti dei distretti sanitari.

Il comma 5 prevede, nell'ottica di facilitare l'armonizzazione dei processi di delimitazione di ATS e DS e di favorirne la coincidenza, la proroga della sospensione dei termini procedurali in capo alla Regione relativi alla istituzione di nuove Aziende pubbliche di servizi alla persona, come disciplinate dall'articolo 10 della l.r. 5/2008, che abbiano la finalità di gestire in maniera integrata i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari quale ente competente per lo svolgimento delle funzioni di Ambito territoriale sociale. La sospensione è necessaria ed urgente al fine di evitare che vengano costituiti enti in forma associata tra Comuni che risultino non congruenti con l'assetto territoriale degli Ambiti territoriali sociali, assetto che ad oggi è in corso di ridefinizione.

La struttura competente ha segnalato la necessità di apportare la modifica entro il 31 dicembre 2024.

Articolo 9
(Proroga del termine di cui all'articolo 1 della l.r. 13/2024)

L'articolo proroga al 31 dicembre 2025 il termine previsto all'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 2024, n. 13 (Disposizioni in materia di proroga di termini).

Articolo 10
(Copertura finanziaria)

L'articolo attesta il rispetto degli equilibri di bilancio e la copertura finanziaria. La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 11
(Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo stabilisce l'entrata in vigore della legge a decorrere dal 1° gennaio 2025. Stante la sua natura ordinamentale non ha impatti finanziari.